D.Lgs. n. 231/2001
La responsabilità giuridica dell'impresa

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

dottorLex

D.Lgs. n. 231/2001
La responsabilità giuridica dell'impresa

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

Se stai fruendo di questa pubblicazione in forma di ebook ricorda che non puoi riprodurla.

© 2010 – dottor Lex di Laura Marino
Progetto e coordinamento editoriale – dottor Lex di Laura Marino

▣ Presentazione 4
▣ D.Lgs. n. 231/2001: scheda illustrativa 6
▣ D.Lgs. n. 231/2001: scheda operativa 15
▣ D.Lgs. n. 231/2001 e la sicurezza sul lavoro 24
▣ Domande ricorrenti 26
■ Quali sono i soggetti che possono incorrere nella responsabilità giuridica introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001? 26
■ Che tipo di responsabilità prevede il D.Lgs. n. 231/2001? 26
■ In quali casi l'impresa risponde giuridicamente del reato commesso? 27
■ Quando il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa? 27
■ Per quali reati scatta la responsabilità diretta dell'impresa ex D.Lgs. n. 231? 28
■ Cosa richiede il D.Lgs. n. 231 per esonerare l'impresa dalla responsabilità giuridica? 28
■ E' obbligatorio adottare un modello di organizzazione? 29
■ Se l'impresa ha adottato un modello di organizzazione è automaticamente esente da responsabilità giuridica? 29
■ Oltre a munirsi di un modello organizzativo cosa altro occorre fare per essere in linea con il D.Lgs. n. 231? 30
■ Che cosa è l'Organismo di Vigilanza 30
■ Che cosa è il Codice etico? 31
▫ Fonti normative ed interpretative 33
■ Riepilogo dei principali provvedimenti dell'ultimo periodo 33
■ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 38

Presentazione

L'introduzione nel 2001 del Decreto Legislativo n. 231 segna uno spartiacque nella storia della legislatura delle imprese: da questo momento in poi le società e gli enti rispondono direttamente del proprio comportamento, le cui conseguenze possono essere in taluni casi così gravi da portarne alla chiusura.

Inizialmente la legge fa riferimento a pochi e specifici reati e per questo non desta particolare interesse negli imprenditori. Ma a partire dal 2007, con l'integrazione della legge n. 123/2007, la normativa vive un nuovo periodo, determinato dall'ampliamento dei confini della responsabilità, fino a comprendere la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La legge prevede naturalmente la possibilità di esimersi da tale responsabilità, adottando modelli organizzativi in grado di prevenire la commissione dei reati attraverso una precisa opera di controllo interno.

Si entrerà nel merito specifico degli illeciti nelle pagine che seguono, ciò che preme qui sottolineare è che con l'aumento dei reati interessati dalla normativa e con l'inasprimento delle pene, le imprese cominciano a rivolgere sempre più la propria attenzione al D.Lgs. n. 231/2001, introducendo i modelli organizzativi e controllando le aree maggiormente a rischio.

Che l'attenzione verso la normativa in questione sia in crescita è dimostrato anche dai risultati di un'indagine condotta da Assonime sui principali temi della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001, per raccogliere informazioni sugli orientamenti applicativi seguiti dalle aziende intervistate.
L'indagine è stata condotta su un campione molto variegato di aziende, per dimensione, caratteristiche e settore merceologico. Il 73% di tale campione ha adottato il modello organizzativo, realizzato nell'88% dei casi da consulenti esterni: questo consente di introdurre conoscenze ed esperienze nuove, necessarie per sviluppare una sensibilità e una cultura aziendale adeguata alle nuove tendenze legislative in tema di responsabilità di impresa e di controlli societari.

L'indagine rivela interesse nel mondo imprenditoriale nei confronti della normativa, cosa che vale per lo più per le aziende di medie e grandi dimensioni.
È molto interessante inoltre riscontrare che per le imprese le procedure organizzative introdotte siano strumenti di buon governo, che hanno quindi un impatto positivo sulla gestione interna.
Il valore aggiunto della corretta applicazione della normativa si ritrova proprio nel riscoprire un modo più etico di gestire l'impresa, in particolare i rapporti con il personale, i fornitori, gli stakeholder, lo Stato.

Questo testo si pone come obiettivo da un lato di spiegare la legge, procurando dettagli adeguati per la sua comprensione, dall'altro di fornire alcune nozioni pratiche riguardo l'applicazione della stessa in azienda.
Esso nasce dalla collaborazione tra la redazione di dottor Lex (v. www.dottorlex.it), che con testi agevoli e di tipo operativo fornisce informazioni giuridiche in particolare in materia di lavoro e impresa, e International Audit Services Srl (v. www.iasaudit.it), società di revisione, che offre la propria consulenza per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.
La complessità della normativa, la numerosa casistica e la varietà di ambiti professionali coinvolti richiedono professionalità e competenze specifiche, nonché molta esperienza sul campo. La squadra di IAS è composta da un gruppo di professionisti delle diverse discipline economiche e giuridiche, coordinati da un responsabile di progetto che segue passo passo le attività e si rapporta con il cliente. IAS opera su tutto il territorio nazionale, attraverso le sedi di Milano, Genova, Brescia, Torino, rivolgendosi specificamente alle Piccole e Medie Imprese, anche controllate da Gruppi Esteri.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

D.Lgs. n. 231/2001: scheda illustrativa

a cura di dottor Lex

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha istituito una responsabilità giuridica diretta degli enti, società e associazioni per alcuni reati commessi nel loro interesse o comunque a loro vantaggio dagli amministratori, dai dirigenti o da altri dipendenti.

La novità normativa introdotta

Prima del D.Lgs. n. 231/2001	Dopo del D.Lgs. n. 231/2001
Non erano previste conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti, società e associazioni per i reati posti in essere nel loro interesse o a loro vantaggio. L'ente era solo obbligato a farsi carico del pagamento di multe e ammende inflitte al legale rappresentante e all'amministratore nel caso di insolvenza dei soggetti che avevano compiuto il reato.	Sono previste conseguenze sanzionatorie dirette. Questo significa che se si verificano specifici reati anche l'impresa può subire sanzioni, non solo di tipo pecuniario, ma anche di tipo interdittivo (come ad es. la sospensione delle licenze o dell'attività). Il D.Lgs. n. 231, infatti, introduce una responsabilità in sede penale dell'ente che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato. La responsabilità dell'ente coinvolge il suo patrimonio e quindi, indirettamente, gli interessi economici dei soci.

Le imprese che possono incorrere nella responsabilità in sede penale

La legge fa un generico riferimento "alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica". Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 anche le imprese senza che, peraltro, assuma alcun rilievo l'aspetto dimensionale. Ciò comporta che pure le piccole e medie imprese sono sottoposte alla disciplina giuridica dettata dal decreto in esame; anzi, per loro, è spesso più forte l'impatto di alcuni tipi di sanzioni, ad esempio quelle pecuniarie.
Se poi si considera l'ampio novero dei reati a cui è connessa la responsabilità giuridica diretta degli enti, risulta evidente quanto sia ampia la platea delle imprese che di fatto possono incorrere nella responsabilità istituita dal D.Lgs. n. 231/2001.

La responsabilità dell'impresa e la responsabilità dell'autore del reato

La responsabilità in sede penale per gli enti, società e associazioni si aggiunge alla responsabilità penale dell'autore del reato, ma resta autonoma e svincolata dalle vicende punitive della persona fisica che ha commesso l'illecito. Pertanto, ricorrendone i presupposti, l'impresa risponde con tutto il suo patrimonio anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Ciò posto,

I presupposti della responsabilità in sede penale dell'impresa

● Il reato commesso deve essere **nell'interesse o a vantaggio dell'impresa** (l'impresa, cioè, deve aver tratto benefici dall'attività illegale):

l'impresa non è responsabile se l'autore del reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

● L'autore del reato deve operare nell'ambito dell'impresa in qualità di:

a) persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

b) persona che esercita anche di fatto funzioni direttive o di controllo;

c) persona sottoposta alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati nelle due lettere precedenti.

● Il reato commesso deve appartenere ad una fattispecie criminosa per la quale la legge espressamente prevede la responsabilità in sede penale dell'ente (v. lo schema riepilogativo pubblicato nella pagina seguente)

● L'impresa non ha adottato o applicato correttamente i meccanismi di esenzione dalla responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

I reati che possono determinare la responsabilità dell'impresa

L'impresa risponde in sede penale solo per i reati per i quali il legislatore ha espressamente previsto la responsabilità giuridica diretta degli enti. Inoltre, in applicazione del principio di legalità, è necessario che il fatto costituente reato sia stato commesso successivamente all'entrata in vigore della norma che prevede la responsabilità a carico dell'ente.

Nel corso degli anni l'elenco dei reati per i quali l'impresa è giuridicamente perseguibile è stato progressivamente ampliato.

Attualmente, le fattispecie previste dal D.Lgs. n. 231 riguardano:

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Testo: in vigore dal 04/07/2001

Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Testo: in vigore dal 05/04/2008; inserito da: L del 18/03/2008 n. 48 art. 7

Art. 24 ter. Delitti di criminalità organizzata

Testo: in vigore dal 08/08/2009; inserito da: L del 15/07/2009 n. 94 art. 2

Art. 25. Concussione e corruzione

Testo: in vigore dal 04/07/2001

Art. 25 bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Testo: in vigore dal 15/08/2009; modificato da: L del 23/07/2009 n. 99 art. 15

Art. 25 bis. 1. Delitti contro l'industria e il commercio

Testo: in vigore dal 15/08/2009; modificato da: L del 23/07/2009 n. 99 art. 15

Art. 25 ter. Reati societari

Testo: in vigore dal 12/01/2006; modificato da: L del 28/12/2005 n. 262 art. 31

Art. 25 quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Testo: in vigore dal 28/01/2003; inserito da: L del 14/01/2003 n. 7 art. 3

Art. 25 quater 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Testo: in vigore dal 02/02/2006; inserito da: L del 09/01/2003 n. 7 art. 8

Art. 25 quinquies. Delitti contro la personalità individuale

Testo: in vigore dal 02/03/2006; modificato da: L del 06/02/2006 n. 38 art. 10

Art. 25 sexies. Abusi di mercato

Testo: in vigore dal 12/05/2005; inserito da: L del 18/04/2005 n. 62 art. 9

Art. 25 septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Testo: in vigore dal 25/08/2007; inserito da: L del 03/08/2007 n. 123 art. 9

Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Testo: in vigore dal 29/12/2007; inserito da: DLG del 21/11/2007 n. 231 art. 63

Art. 25 novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Testo: articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09

Art. 25 novies.(*) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Testo: in vigore dal 15/08/2009; inserito da: L del 03/08/2009 n. 116 art. 4

Art. 26. Delitti tentati

Testo: in vigore dal 04/07/2001

Gli enti, società ed associazioni rispondono inoltre anche per i reati **transnazionali** (v. art. 10, L. 16-03-2006, n. 146)

(*) L'art. 4 della L. n. 116/2009 introduce nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"*. E' evidente il refuso nell'indicazione della numerazione in quanto la L. n. 99/2009 aveva già introdotto nel D.Lgs. n. 231 l'articolo 25 novies.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto prevede misure sanzionatorie di diversa natura:

- **sanzioni pecuniarie**

  - minimo edittale € 25.822
  - massimo edittale € 1.549.370

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

● **sanzioni interdittive**

- interdizione dall'esercizio dell'attività
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni
- divieto di contrattare con la PA
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi

● **Confisca** del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente

● **Pubblicazione della sentenza** di condanna

L'esimente della responsabilità

Gli enti, società e associazioni possono esimersi dalla responsabilità per i reati commessi dal proprio personale dotandosi di modelli di organizzazione e controllo idonei a prevenire i fatti che costituiscono reato.

Infatti, il **Decreto esonera dalla responsabilità l'ente che provi**:

1. di aver preventivamente adottato ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello che si è verificato;

2. di avere affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento;

3. che si è verificata una violazione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione, se il reato è stato commesso dal personale in posizione apicale;

4. che non si è verificato un caso di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

I modelli di organizzazione, gestione e controllo

Non sono imposti dalla legge ma

sono <u>necessari</u> per

esonerare l'impresa dalla responsabilità

I modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze (v. art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli 231 possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ma in ogni caso devono garantire le esigenze indicate (v. sopra), altrimenti non producono effetti esimenti.

Le Linee Guida delle Associazioni di categoria

Le principali associazioni di categoria hanno redatto le Linee Guida per la costituzione dei Modelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 allo scopo di fornire un aiuto concreto nell'elaborazione dei Modelli e nell'individuazione dell'organo di controllo.
Le indicazioni e le misure contenute nelle Linee Guida vengono ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate nel D.Lgs. n. 231, ma devono poi essere contestualizzate in ambito aziendale. Pertanto, come si legge nella premessa delle Linee Guida della Confindustria, il singolo ente "per meglio perseguire il fine di prevenire i reati, potrà anche discostarsene, qualora specifiche esigenze aziendali lo richiedano, senza che per questo si possano dare per non adempiuti i requisiti necessari per la redazione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo".

D.Lgs. n. 231/2001: scheda operativa

a cura di International Audit Services

Passando dall'analisi della normativa, alla applicazione pratica della stessa,

Cosa deve fare in concreto l'impresa per essere in linea con il D.Lgs. n. 231/2001

Primo passo: **dotarsi di un modello organizzativo efficace, cioè idoneo ad evitare gli illeciti**

Come si è già accennato, non è obbligatorio dotarsi di un modello organizzativo, ma ciò nonostante diverse sentenze dimostrano come proprio l'adozione del modello sia importante per scagionare l'azienda in sede di giudizio.
È infatti certamente vero che le sanzioni non vengono comminate per la mancata adozione del modello, ma per l'impossibilità di dimostrare di aver fatto tutto quanto era possibile per prevenire il reato che si è verificato. Ciò posto, però, è evidente che si può provare l'impegno nella prevenzione degli illeciti solo con un'organizzazione in grado di effettuare puntuali e strutturati controlli.
Come si può ben capire, allora, i due aspetti (prevenzione e organizzazione) sono strettamente correlati.

Attenzione comunque: l'esistenza di un modello organizzativo non è di per sé sufficiente per evitare sanzioni all'azienda, in quanto **i modelli devono essere idonei rispetto allo scopo per cui sono**

stati creati; e sarà direttamente il **giudice a valutarne l'adeguatezza** in sede di giudizio.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO è dato dall'insieme delle procedure che l'ente deve adottare per prevenire i rischi di commissione di reati.
Per definire tali procedure:

- si comincia **dall'analisi della documentazione** già esistente in azienda;
- poi si procede alla **mappatura del profilo di rischio**, ossia si individuano i tipi di illecito che potrebbero essere commessi e le aree o le attività più a rischio in questo senso;
- a questo punto, con tutta la documentazione a disposizione, si procede alla **redazione delle procedure standardizzate,** che indicano la corretta modalità di esecuzione delle attività.

Le procedure dovranno essere periodicamente aggiornate, in funzione dei cambiamenti aziendali.

IL CODICE ETICO trova posto all'interno del modello organizzativo, ponendosi come mezzo efficace a disposizione delle imprese per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'impresa stessa.
Si tratta, infatti, di una specie di Carta Costituzionale dell'impresa, dove viene fornita una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei dirigenti, quadri, dipendenti e spesso anche dei fornitori verso i diversi gruppi di stakeholder.

Principale strumento di implementazione dell'etica all'interno dell'azienda, il Codice Etico è ormai divenuto uno strumento per lo stakeholder manager: un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, un mezzo che sostiene la reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno.

Secondo passo: **dotarsi di un Organismo di Vigilanza**

E' necessario nominare un **Organismo di Vigilanza** (ODV), che si occupi di verificare la corretta applicazione delle procedure e di aggiornarle periodicamente.
All'interno delle aziende di piccole dimensioni la normativa prevede la possibilità che l'ODV sia composto direttamente dall'organo dirigente dell'azienda.

In ogni caso, **chiunque ricopra tale ruolo deve**:

- possedere **competenze professionali specifiche** in materia;
- essere **immune da precedenti penali**.

Naturalmente, i membri dell'organismo devono poter svolgere la propria attività in **piena autonomia**, senza necessità di eventuali autorizzazioni della dirigenza.
È inoltre fondamentale organizzare il **flusso di informazioni** in maniera che l'ODV possa disporre dei dati necessari per eseguire il proprio lavoro nel migliore dei modi.

Normalmente la società di consulenza che si occupa di redigere il modello affianca in azienda il lavoro dell'ODV, supportandolo innanzitutto nel recupero delle informazioni.

ed inoltre:

- ***Formazione interna***
- ***Apparato sanzionatorio***

Il modello organizzativo così creato, però, può funzionare davvero solo se si prevedono:

- **sanzioni legate al mancato rispetto delle misure contemplate (**il sistema sanzionatorio è spesso inserito all'interno del codice etico, specificando in tal modo gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni);

- **un'attività di formazione interna** rivolta ai dipendenti, ai dirigenti e all'ODV, differenziata in base ai ruoli e al rischio potenziale delle mansioni svolte.

Il supporto dell'informatica

La complessità delle attività gestite in azienda per la creazione del modello organizzativo e per il suo funzionamento e aggiornamento trova nell'informatica un importante supporto.
In proposito, International Audit Services, nel corso delle diverse esperienze presso le aziende, ha strutturato un **software** proprio, **Monitor 231**, per supportare il lavoro organizzativo.

Con riferimento ai reati previsti, una volta effettuata una mappatura dei rischi, rispetto alla realtà specifica di ogni azienda, il software costituisce un valido strumento per:

1. Il monitoraggio delle informazioni riguardanti le attività a rischio, ad integrazione ed affiancamento delle procedure già esistenti (sistema qualità, documento valutazione dei rischi, ecc.);
2. la gestione sistematica dei report periodici all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, in merito alle attività critiche,

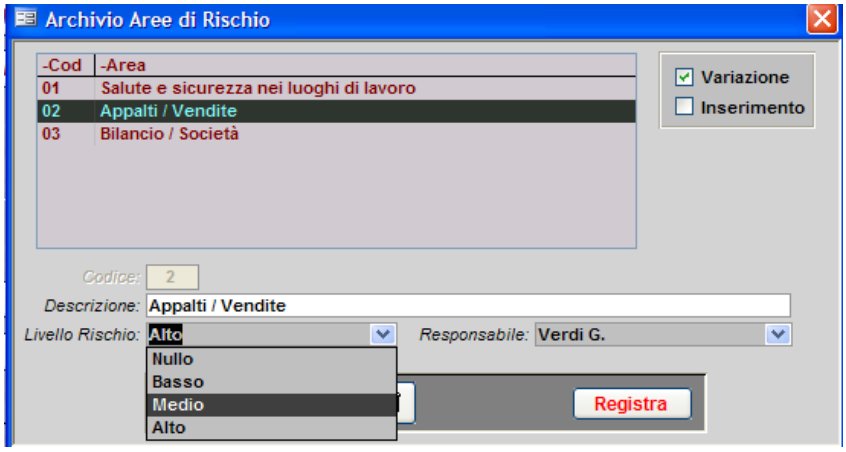

una volta definito il livello di rischio, e deciso se presidiarlo o meno – previa una valutazione di costi e benefici – si formalizzano specifiche procedure ed eventuali criteri di campionamento e si identificano i soggetti operativi responsabili per la sua gestione.

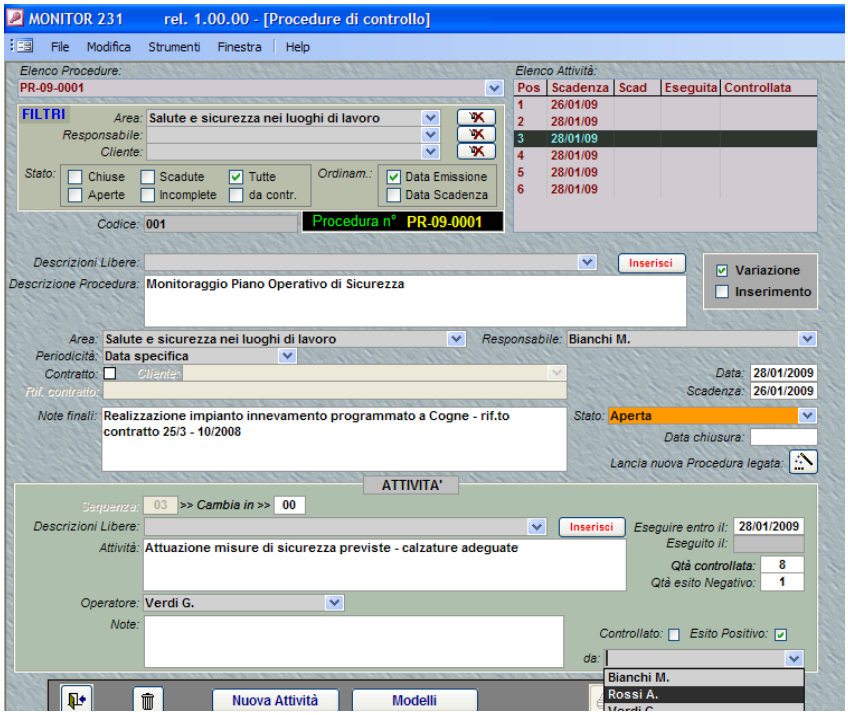

Una gestione puntuale dei diversi passaggi impostati rende disponibili una serie di informazioni la cui sintesi costituisce lo stato dei diversi rischi.

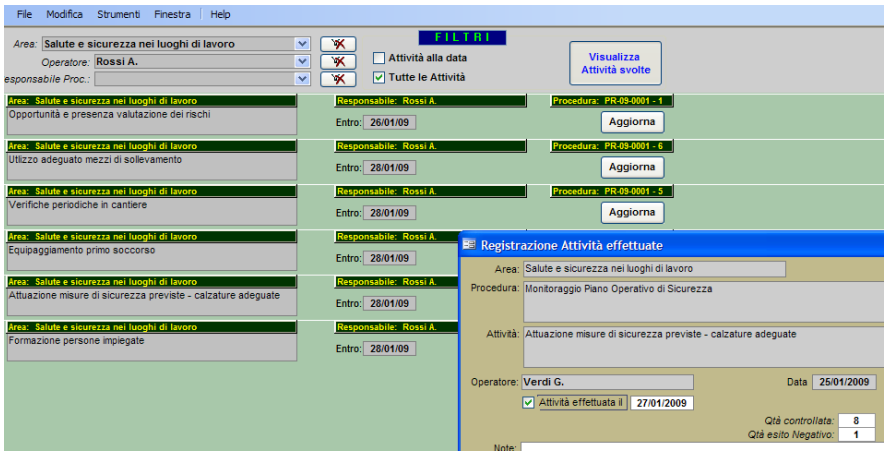

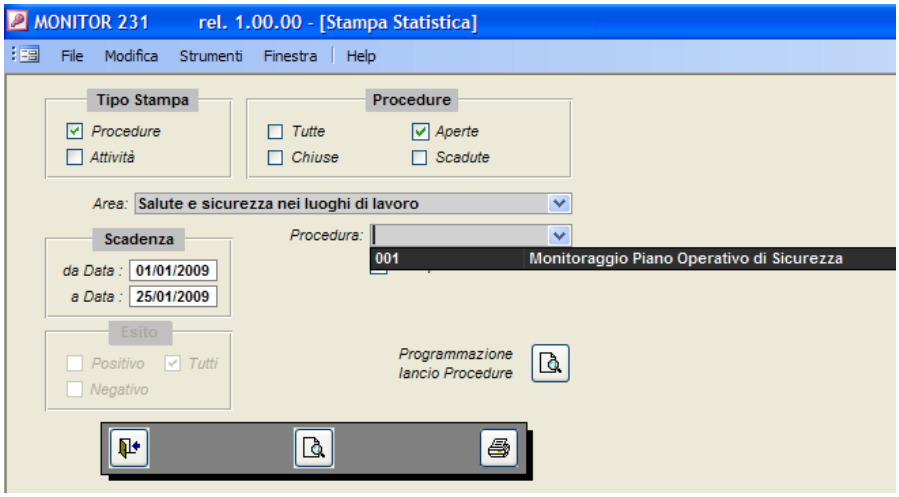

Nello specifico:

- aree/attività a rischio
- relative procedure di monitoraggio, comprensive di eventuali azioni correttive attuate
- controlli previsti:
- controlli effettuati: NO/SI, con esito: positivo/negativo
- responsabilità coinvolte: sia formali sia operative

Cosa può fare in concerto l'impresa che non ha un modello organizzativo e viene chiamata a rispondere in base al D.Lgs. n. 231

Le imprese chiamate a rispondere in giudizio per un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e che in precedenza non si erano dotate di un modello organizzativo di prevenzione del rischio, possono comunque ora strutturarsi in tal senso.

Naturalmente, in questo caso, **il modello che verrà adottato, non potrà avere potere esimente, ma solo attenuante rispetto alle sanzioni**.

In questo caso, infatti, si parla di condotte riparatorie ex D.Lgs. 231/2001. Si tratta, peraltro, di **condotte riparatorie che, solo se poste in essere prima dell'inizio del dibattimento, fanno si che**:

- le misure cautelari possano essere sospese,
- le sanzioni interdittive non siano comminate,
- le sanzioni pecuniarie vengano ridotte.

Ciò che in questo caso viene valutato positivamente è l'intenzione fattiva dell'azienda di **rimediare agli errori del passato**, organizzandosi internamente in maniera che non possano essere commessi nuovamente i reati di cui è accusata.

Tutto ciò considerato,
non si deve cadere nell'errore di ritenere che sia alla fine meglio/più conveniente rimandare l'attuazione del modello a quando se ne avrà davvero bisogno, perché in tal caso ai costi di realizzazione del modello stesso si sommeranno i costi legati alle sanzioni che comunque vengono comminate.

L'efficacia esimente del modello organizzativo: case history

È significativo al riguardo il caso esaminato nella recente **sentenza del 17 di novembre 2009**, in cui il **Gip di Milano ha assolto un'azienda dal reato di aggiotaggio informativo per il fatto di aver adottato un modello organizzativo considerato adeguato sulla base di quanto richiesto dal decreto legislativo 231 del 2001**.

Si tratta di una società quotata, a cui è stato contestato di aver diffuso notizie false e idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni. Tuttavia, la società aveva adottato un modello organizzativo da D.lgs. 231 fin dal 2003, dopo aver preso visione delle novità normative e avere applicato le Linee Guida di Confindustria.

Il Gip ha ritenuto che il comportamento di fatto tenuto dall'impresa indicasse la volontà della stessa di conformarsi alla normativa e ha inoltre considerato adeguato il potere di prevenzione dei reati del modello organizzativo applicato.
La colpa e' stata quindi assegnata al Presidente e all'Amministratore delegato, che ne risponderanno personalmente.

L'adozione di un modello organizzativo efficace è valsa pertanto ad escludere la responsabilità in sede penale della società che era stata chiamata in giudizio.

Gli ulteriori vantaggi di un modello organizzativo

Ma allora, se modello organizzativo deve essere, facciamo in modo di sfruttare anche gli ulteriori vantaggi che possiamo riceverne:

- semplificazione, accorpamento e razionalizzazione di tutte le procedure aziendali, con conseguente miglioramento organizzativo;
- riduzione dei rischi;
- miglioramento nella condivisione delle informazioni;
- impatto positivo sull'immagine aziendale, nei confronti di stakeholder, clienti, fornitori, personale e Autorità Pubbliche;
- accesso facilitato al credito bancario.

I modelli di governance possono davvero essere considerati dunque come volani positivi per le aziende, che impareranno a lavorare meglio e con migliori risultati.

D.Lgs. n. 231/2001 e la sicurezza sul lavoro

a cura di International Audit Services

Il D.Lgs. n. 231/2001 è legato in maniera irrinunciabile al Testo Unico sulla Sicurezza, in quanto il legislatore ha esteso la responsabilità dell'ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 300, L. 81/2008 e art. 25 septies D.Lgs. 231/2001).

Il 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del Testo Unico, ha rappresentato una svolta per la normativa sulla responsabilità d'impresa, e la portata della novità si è immediatamente palesata. Rimangono infatti altissimi nel nostro Paese i casi di lesioni o morti sul lavoro e il fatto che l'azienda ne debba rispondere direttamente acuisce la questione, già molto attuale e presente nelle cronache quotidiane.

L'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie pesanti a carico dell'ente, sanzioni interdittive, tra cui il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, fino alla sospensione dell'attività fintanto che la società non abbia dimostrato di aver circoscritto il rischio.
E' così evidente la gravità del danno provocato all'azienda.

L'attenzione alle problematiche sul lavoro da parte delle Autorità Pubbliche è altissima, e per questo le alte direzioni aziendali devono predisporre, approvare, divulgare, effettuare e controllare una politica di igiene e sicurezza sul lavoro, cioè un documento in cui delineare i principi, gli impegni e gli obiettivi generali che essa intende perseguire in materia di salute e sicurezza in azienda.

Al di là delle specifiche attività richieste dalla normativa, ci preme sottolineare che anche il Testo Unico cita in maniera esplicita – art. 2 lett.d) e art. 30 – il modello organizzativo come da Decreto

231/2001, in quanto idoneo a prevenire i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. Il modello non è obbligatorio e non sono previste sanzioni per la sua mancata implementazione, tuttavia esso è riconosciuto come l'unico strumento in grado di avere un potere esimente rispetto alle responsabilità imputabili all'azienda.

Ecco quindi che i modelli di governance aziendale ricevono un'ulteriore conferma riguardo la loro utilità all'interno delle imprese, laddove gli viene riconosciuto il potere da un lato di ridurre l'accadimento di gravi incidenti e dall'altro, qualora si verificassero, di arginarne l'impatto sulla struttura.

Domande ricorrenti

a cura di dottor Lex

Quali sono i soggetti che possono incorrere nella responsabilità giuridica introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001?

Il D.Lgs. n. 231/2001 istituisce una responsabilità giuridica diretta per:

- Enti forniti di personalità giuridica
- Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica

Pertanto, le imprese (con o senza) personalità giuridica, sono destinatarie della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001.
Va inoltre precisato che, ai fini dell'esclusione dalla responsabilità, non assume valore la dimensione dell'impresa; il D.Lgs. n. 231/2001 si applica quindi anche alle PMI.

Sono invece esclusi dal campo di applicazione della normativa in parola:

- Stato
- Enti pubblici territoriali
- Enti pubblici non economici

Fonti:
- art. 1, comma 2 e 3 D.Lgs. 08-06-2001, n. 231

Che tipo di responsabilità prevede il D.Lgs. n. 231/2001?

La natura giuridica di questo tipo di responsabilità è molto discussa; il dibattito, in sintesi, ruota intorno alle seguenti ipotesi:

- responsabilità amministrativa;
- responsabilità penale;
- terzo genere di responsabilità, che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo.

Comunque, al di là della questione sulla natura giuridica della responsabilità, è certo che a fronte di determinati reati alle imprese (e agli enti in genere) possono essere inflitte:

- sanzioni pecuniarie, da un minimo di € 25.822 a un massimo di € 1.549.370;
- sanzioni interdittive, tra le quali, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni.

È inoltre prevista la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna (v. anche quanto riportato in questo testo nella scheda illustrativa del D.Lgs. n. 231/2001).

Fonti:
- artt. 9, 18 e 19, D.Lgs. 08-06-2001, n. 231

■ ***In quali casi l'impresa risponde giuridicamente del reato commesso?***

Le imprese, e gli enti in genere, sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza o esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza delle persone indicate.

Per maggiori approfondimenti v. anche le ulteriori FAQ sull'argomento e quanto riportato in questo testo nella scheda illustrativa del D.Lgs. n. 231/2001.

Fonti:
- artt. 5, 6, 7 e 8, D.Lgs. 08-06-2001, n. 231

■ ***Quando il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa?***

È necessario che il fatto illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'impresa oppure, pur non essendosi realizzato in concreto un vantaggio, il fatto criminoso sia stato posto in essere nell'interesse dell'ente.

Certamente non si ha responsabilità giuridica dell'impresa nel caso in cui il reato sia stato realizzato nell'interesse esclusivo dell'autore dell'illecito o di altri soggetti.

Fonti:
- art. 5, D.Lgs. 08-06-2001, n. 231
- Linee Guida Confindustria 31-03-2008

■ *Per quali reati scatta la responsabilità diretta dell'impresa ex D.Lgs. n. 231?*

L'impresa risponde in sede penale per il reato commesso solo se questo ultimo rientra nel novero dei reati per i quali è prevista la responsabilità giuridica diretta dell'ente (ferma restando, ovviamente la responsabilità penale dell'autore materiale del reato).
Per un'indicazione puntuale sulle tipologie di reato, correlata dalle relative norme del Decreto, v. la scheda illustrativa sul D.Lgs. n. 231/2001 presente in questo testo

Fonti:
- art. 24 e ss., D.Lgs. 08-06-2001, n. 231

■ *Cosa richiede il D.Lgs. n. 231 per esonerare l'impresa dalla responsabilità giuridica?*

L'impresa chiamata in giudizio per uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 non incorre in responsabilità giuridica se prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati della specie di quello che è stato realizzato;
- di avere istituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomia, al quale è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e di curarne l'aggiornamento;
- che non ci sono state omissioni o negligenze parte dell'organismo di controllo;
- che, nel caso di reato commesso dai vertici aziendali, il modello di organizzazione e di gestione sia stato eluso fraudolentemente.

Per maggiori approfondimenti sull'argomento, oltre alle FAQ riguardanti aspetti specifici, v. quanto riportato in questo testo nella scheda illustrativa della normativa e nella scheda operativa, recante consigli per la pratica attuazione delle norme.

Fonti:
- artt. 6 e 7, D.Lgs. 08-06-2001, n. 231

■ ***E' obbligatorio adottare un modello di organizzazione?***

No, non esiste alcun obbligo giuridico in tal senso, e comunque la mancata adozione di un modello organizzativo non comporta l'applicazione di sanzioni a carico dell'impresa.

Dotarsi di un modello organizzativo è solo un'opportunità per l'impresa. La mancata adozione del modello, infatti, impedisce all'ente di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e lo espone, così, al rischio di subire sanzioni pecuniarie ed interdittive previste, qualora venga commesso uno dei reati indicati dal decreto in esame.

Fonti:
- artt. 6 e 7, D.Lgs. 08-06-2001, n. 231

■ ***Se l'impresa ha adottato un modello di organizzazione è automaticamente esente da responsabilità giuridica?***

No, non ci sono automatismi. Per esimere l'impresa dalla responsabilità giuridica non basta adottare un modello di organizzazione; il modello, infatti, deve risultare idoneo a prevenire i reati. L'esimente opera pertanto soltanto in seguito all'esito positivo del giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo svolto dal giudice nel corso del procedimento penale relativo al reato commesso.

Fonti:
- artt. 6 e 7, D.Lgs. 08-06-2001, n. 231

■ ***Oltre a munirsi di un modello organizzativo cosa altro occorre fare per essere in linea con il D.Lgs. n. 231?***

Una volta adottato il modello organizzativo è necessario verificare in concreto che venga osservato e che sia efficace, nonché aggiornarlo ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

A questi compiti provvede l'Organismo di Vigilanza, che è indispensabile istituire per poter fruire dell'esonero o della limitazione delle responsabilità (v. FAQ specifiche)

Fonti:
- art. 6, D. Lgs. 08-06-2001, n. 231

■ ***Che cosa è l'Organismo di Vigilanza***

Istituire l'Organismo di Vigilanza è una condizione necessaria per poter beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui venga commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'ODV è un organismo monocratico o collegiale, che deve possedere i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Nelle imprese di piccole dimensioni, l'Organismo di Vigilanza può coincidere anche con l'organo dirigente.

Quanto alle attribuzioni dell'ODV, nelle Linee Guida di Confindustria, le attività che l'organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere vengono così schematizzate:
• **vigilanza sull'effettività del modello**, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
• **disamina in merito all'adeguatezza del modello**, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
• **analisi circa il mantenimento nel tempo** del modello sotto i profili della solidità e funzionalità;

• **aggiornamento del modello**, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- presentazione di **proposte di adeguamento** del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione
- **follow-up**, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Nella pratica, la necessità di aggiornare il modello organizzativo può essere determinata da diversi fattori: ad esempio, da mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società oppure da modifiche al quadro normativo di riferimento, oppure ancora da anomalie o violazioni riscontrate alle prescrizioni del modello organizzativo.

Fonti:
- artt. 6 e 7, D.Lgs. 08-06-2001, n. 231;
- Linee Guida Confindustria 31-03-2008

■ ***Che cosa è il Codice etico?***

Il codice etico (o di comportamento) è un documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente stesso.
Nel rinviare a quanto riportato in questo testo, nella scheda operativa relativa al D.Lgs. n. 231/2001, per un maggiore approfondimento del concetto di Codice etico, qui si esaminano in particolare i contenuti che lo stesso deve avere.

A tal riguardo le Linee Guida di Confindustria precisano che il Codice etico deve avere un contenuto minimo, differenziato a seconda che le norme comportamentali siano volte a prevenire i reati dolosi in genere oppure i reati colposi di omicidio e di lesioni personali commessi in violazione delle norme a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Per i reati dolosi in genere Il codice deve essere strutturato in modo tale che vengano garantiti almeno i seguenti principi:

● il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui l'ente opera;
● ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
● rapporti di correttezza con gli interlocutori dell'ente: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati.

In relazione ai reati colposi commessi per violazioni in materia di salute e sicurezze nei luoghi di lavoro, devono essere esplicitati i principi e criteri fondamentali, individuabili in:
● evitare i rischi;
● valutare i rischi che non possono essere evitati;
● combattere i rischi alla fonte;
● adeguare il lavoro all'uomo;
● tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
● sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
● programmare la prevenzione,
● dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
● impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Fonti:
- Linee Guida Confindustria 31-03-2008

Fonti normative ed interpretative

Riepilogo dei principali provvedimenti dell'ultimo periodo

a cura di International Audit Services

International Audit Services pubblica nella sezione news del proprio sito (www.iasaudit.it) i principali aggiornamenti relativi al D.Lgs. n. 231/2001e le sentenze più rilevanti sul tema; di seguito una selezione delle ultime news messe on line.

La società priva di modello organizzativo è sempre sanzionata (*Corte Cass. sent. n. 3683/2009)*

> Il caso è quello di una società per azioni condannata per il reato di corruzione al pagamento di 50.000 euro di ammenda, come da D.lgs. n. 231. A commettere il reato è stato il legale rappresentante, con un evidente vantaggio a favore dell'ente. I giudici avevano rimproverato la società della mancata implementazione di un modello organizzativo idoneo a evitare il coinvolgimento della società in eventuali illeciti. In fase di ricorso i legali dell'impresa hanno sostenuto che l'adozione del modello non è obbligatoria, e quindi non può essere essa stessa motivo di sanzione. In realtà tuttavia la sanzione è stata comminata perché la società non è stata in grado di dimostrare di aver attuato tutte le misure organizzative necessarie ad evitare la commissione di reati analoghi a quello verificato. Nuovamente dunque, dopo la sentenza del Gip di Milano dello scorso novembre, si riconosce con forza il potere esimente dei modelli organizzativi.

◆ **Giudice milanese assolve società per aver applicato il modello organizzativo da D.lgs. 231/2001**

È stata pronunciata dal Gip di Milano la prima sentenza, dall'entrata in vigore della legge 231, di assoluzione a seguito della corretta applicazione del modello organizzativo previsto dalla norma. Si tratta di una società quotata, che era stata accusata di reato di aggiotaggio informativo, cioè della diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni. La società aveva adottato il modello già nel 2003, dopo aver preso visione delle novità normative e avere applicato le Linee guida di Confindustria. Il Gip ha ritenuto che questo indicasse la volontà dell'azienda di conformarsi alla normativa e ha inoltre ritenuto adeguato il potere di prevenzione dei reati del modello organizzativo applicato. La colpa è stata quindi assegnata al Presidente e all'Amministratore delegato, che ne risponderanno personalmente. Si tratta di una sentenza storica, in quanto mai prima di ora si era avuta l'assoluzione di una società per il fatto di aver adottato un adeguato modello organizzativo.

◆ **Applicata la 231 in materia di sicurezza sul lavoro: pesanti condanne** *(Trib. Trani sent. 26-10-2009)*

Pesanti sanzioni sono state inflitte alle tre società coinvolte nella morte di cinque operai il 3 marzo 2008 a Molfetta a causa di esalazioni di acido solfidrico sprigionatesi da una cisterna che stavano pulendo. Fs Logistic è stata condannata a un milione e mezzo di euro di sanzione pecuniaria, Cinque Bio Trans e Truck Center Sas sono state invece condannate al pagamento di 400 mila euro ciascuna. Oltre a ciò sono state condannate tre persone fisiche per concorso in omicidio colposo plurimo e lesioni gravi per violazione delle disposizioni di prevenzione degli infortuni, e sono state interdette per 5 anni a ricoprire incarichi in società da cui provenga la rappresentanza di persone giuridiche. Le società potrebbero difendersi dichiarando di aver adottato i modelli di organizzazione che potrebbero sollevare da responsabilità

penali ma resta da accertare la bontà e la capacità di tali modelli di assicurare una effettiva protezione dai danni lavorativi. Si attende a questo punto il deposito delle motivazioni di sentenza, tanto più interessanti se si tiene conto della natura colposa del reato contestato. Di sicuro la pronuncia in primo grado del Giudice di Trani costituisce un banco di prova per la nuova disciplina del presidio penale della sicurezza lavoro.

◆ **Responsabilità amministrativa: spazio alla confisca dei soldi**
(Procura di Como decreto 13-11-2009)

Il profitto derivante dal reato di truffa aggravata ai danni della Regione Lombardia, commesso dal legale rappresentante di una società personale, legittima l'autonomo provvedimento cautelare del sequestro preventivo di una somma di denaro in possesso della società. Il caso è quello della truffa sulle carte sconto benzina: ai comuni frontalieri la regione Lombardia attribuisce un rimborso pari alle riduzioni che i gestori effettuano sul prezzo alla pompa per i residenti. I gestori richiedevano rimborsi per il massimo consentito dal plafond pur se la benzina non era stata interamente erogata. E proprio tali richieste di indebito rimborso hanno comportato il reato di truffa aggravata e la conseguente responsabilità della società colpevole di non aver vigilato e adottato ogni opportuno provvedimento per evitare la commissione dell'illecito. Il Tribunale comasco ha così emesso una misura di natura cautelare di sequestro preventivo dei beni, somme in denaro, che costituiscono il prezzo del reato; non essendo necessario provare la sussistenza degli indizi di colpevolezza e la prova della diretta relazione tra le somme e il profitto illecito della truffa. La legge 231 imputa infatti all'ente una responsabilità per reati commessi da persone fisiche, che proprio operando in suo nome e per suo interesse, costituiscono il trait d'union indispensabile per l'attribuzione dell'attività stessa all'ente.

◆ La riforma della revisione legale in Italia

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ha dettato delle norme generali sull'attività di revisione. Il Dott. Daniele Bernardi, del team di IAS, ha commentato in un articolo pubblicato su www.iasaudit.it le principali novità, per dare un'idea di come cambierà l'attività di controllo legale dei conti in azienda.

◆ Sicurezza lavoro, sanzioni più soft

Il caldo dell'estate non ha fermato i lavori per la modifica del Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Consiglio dei Ministri del 31 luglio scorso ha approvato le modifiche al decreto legislativo n. 81/08. Le principali novità riguardano le sanzioni, la sospensione dell'attività e il documento di valutazione dei rischi. Tutto il provvedimento correttivo è improntato verso una maggiore semplificazione delle norme. Le nuove sanzioni previste dal correttivo sono essenzialmente di due tipi: ammenda, nei reati meno gravi; ammenda o arresto negli altri. L'importo delle sanzioni è stato poi praticamente dimezzato: la violazione degli articoli del Testo Unico per i reati meno gravi è punita con una sanzione da 2.000 a 4.000 euro mentre per i restanti l'importo varia da 2.500 a 6.400 euro. L'idea di un Testo Unico che non penalizzi troppo i datori si fa evidente anche nella modifica della sospensione dell'attività. La sua disciplina è stata totalmente modificata. In primis è stata eliminata la discrezionalità dell'ispettore nel decidere l'applicazione del provvedimento di sospensione. Le cause che possono determinarlo sono state stabilite dal legislatore: casi di lavoratori irregolari e reiterate violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nella prima ipotesi è stato fatto proprio il principio proposto dalla Direttiva Sacconi: "Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato nell'impresa". Altresì è stabilito che si ha reiterazione "quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di

prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole". Rimane fermo il fatto che la sospensione dell'attività, negli altri casi, scatta quando i lavoratori irregolari presenti in azienda siano di misura pari o superiori al 20% degli occupati. Per quanto riguarda infine la valutazione dei rischi, la data nel documento di valutazione dei rischi diventa certa quando lo stesso è stato firmato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori e dal medico competente. Per la valutazione dello stress correlato ci sarà maggiore tempo: entro il 31 dicembre dovranno essere elaborate le linee guida.

- **Nuova modifica al decreto n. 231/2001**

L'elenco dei reati che rientrano nel D.Lgs. n. 231/2001 è nuovamente aumentato. La più recente modifica registrata è quella introdotta dalla L. 3 agosto 2009 n. 16, art. 4 che riguarda l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. L'articolo cita in particolare: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

■ *Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Sezione I
PINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2 - Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3 - Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

..2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4 - Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di questo ultimo.

Art. 5- Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7- Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente.
1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Sezione II

SANZIONI IN GENERALE

Art. 9 - Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

dottorLex
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

Art. 12 - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13 - Sanzioni interdittive.

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive.

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15 - Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16 - sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed e' già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19 - Confisca
1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20 - Reiterazione
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21 - Pluralità di illeciti
1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22 - Prescrizione
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive
1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

dottorLex
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

Sezione III

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis,316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 – bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617 quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto prevista dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma

2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzatoallo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 - Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 bis. 1 - Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25 ter - Reati societari (*)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(*) Ai sensi dell'art. 39, comma 5 L. 28 dicembre 2005 n. 262 le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25 quater. 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione

pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 sexies - Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis)*, e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies* della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25. novies. 1 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 26 - Delitti tentati.

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Sezione I
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELL'ENTE

Art. 27 - Responsabilità patrimoniale dell'ente.

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

Sezione II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Art. 28 -Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29 - Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30 - Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31 - Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32 - Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33 - Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 - Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35 - Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

Capo III

Sezione II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Art. 36 - Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37 - Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38 - Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
   a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
   b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
   c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39 - Rappresentanza dell'ente.

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
   a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
   b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
   c) la sottoscrizione del difensore;
   d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

Art. 40 - Difensore di ufficio
1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41 - Contumacia dell'ente
..1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42 - Vicende modificative dell'ente nel corso del processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43 - Notificazioni all'ente
1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Sezione III

PROVE

Art. 44 - Incompatibilità con l'ufficio di testimone
1. Non può essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

Sezione IV
MISURE CAUTELARI

Art. 45 - Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46 - Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

art. 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

Art. 48 - Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49 - Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

Art. 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51 - Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53 - Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3,

3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54 - Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Sezione V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Art. 55 - Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Art. 56 - Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57 - Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58 - Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

Art. 59 - Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60 - Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61 - Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

Sezione VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 62 - Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63 - Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64 - Procedimento per decreto
1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Sezione VII

GIUDIZIO

Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66 - Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente
1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67 - Sentenza di non doversi procedere
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68 - Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69 - Sentenza di condanna

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica e sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70 - Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Sezione VIII

IMPUGNAZIONI

Art. 71 - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente
1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72 - Estensione delle impugnazioni
1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73 - Revisione delle sentenze.
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

Sezione IX

ESECUZIONE

Art. 74 - Giudice dell'esecuzione
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie
articolo s**oppresso.** V. ora artt. 200, 240 e 241 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Art. 76 - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4,del codice di procedura penale.

Art. 77 - Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78 - Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui
all'articolo 17.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

Art. 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80 - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.
Articolo soppresso dal 30-03-2003 ex art. 52, DPR del 14-11-2002 n. 313

Art. 81- Certificati dell'anagrafe
Articolo soppresso dal 30-03-2003 ex art. 52, DPR del 14-11-2002 n. 313

Art. 82- Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati.
Articolo soppresso dal 30-03-2003 ex art. 52, DPR del 14-11-2002 n. 313

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83 - Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84 - Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo ola vigilanza sull'ente.

Art. 85 - Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari

dottorLex
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) (lettera abrogata);

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

dottorLex

INTERNATIONAL AUDIT SERVICES

dottor Lex interseca e avvicina il mondo dell'editoria, del marketing e dei liberi professionisti del settore giuridico - economico. L'incontro di questi soggetti passa attraverso la produzione di contenuti e la corretta gestione della visibilità.

dottor Lex si occupa di:

- aggiornare quotidianamente il portale giuridico www.dottorlex.it
- produrre **contenuti editoriali giuridici di qualità** (come il libro uscito per Buffetti "Maternità – Le norme per i genitori che lavorano")
- progettare e realizzare siti web e altri strumenti di web marketing per migliorare la visibilità dei professionisti

Attività di content providing

L'esperienza di dottor Lex è a disposizione di professionisti, aziende, editori e organizzazioni per confezionare su misura contenuti giuridici di qualità. Ad esempio:

- Instant book (come ad esempio il testo che precede, sulla responsabilità giuridica dell'impresa)
- Rassegne di News
- Vademecum
- Guide agli adempimenti
- News e Faq per il tuo sito o per la tua newsletter
- Raccolte di quesiti
- Approfondimenti

dottor Lex è una iniziativa di Laura Marino. Laureata in Giurisprudenza e abilitata all'esercizio della professione forense, Laura Marino si occupa da sempre di contenuti editoriali per professionisti. La redazione di dottor Lex si avvale di collaboratori con esperienza di editoria per professionisti, di cultori della materia e di professionalità attive in enti previdenziali e ministeri.

www.dottorlex.it

International Audit Services Srl è una società di revisione nata dall'iniziativa di un gruppo di professionisti con esperienza ultraventennale nelle discipline economiche e giuridiche maturata nelle principali società di revisione.

Il team di consulenti ha unito le competenze professionali per assistere le aziende nell'ambito della revisione e organizzazione aziendale.

IAS opera su tutto il territorio nazionale con sedi a Milano, Genova, Torino, Brescia e si avvale dell'esperienza e professionalità dei propri partner e di un network di consulenti esperti negli specifici settori di intervento.

La società, iscritta al Registro dei Revisori Contabili, è autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione e organizzazione contabile di aziende.

Aree di attività

IAS, coniugando l'approccio professionale alla pratica di revisione, opera nei settori industriale, finanziario e dei servizi, ed è specializzata nelle attività di:

- Revisione legale dei conti e revisione volontaria
- Analisi del controllo interno
- Organizzazione contabile e aziendale
- Due diligence
- Consulenza e predisposizione del "modello 231".

I soci e i collaboratori di IAS sono inoltre autori di pubblicazioni e relatori in corsi e convegni rivolti a colleghi ed aziende.

www.iasaudit.it

D.Lgs. n. 231/2001 prevede che al verificarsi di determinati reati scatti una responsabilità in sede penale dell'impresa, che si aggiunge a quella dell'autore materiale dell'illecito. La legge, però, prevede anche dei meccanismi esimenti per le imprese.

Questo agile volumetto si propone un duplice obiettivo:
da un lato illustrare in termini chiari ed immediati la portata delle norme e, dall'altro, fornire alcune istruzioni operative per la pratica attuazione delle stesse in azienda.